

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 282)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCHETTI, MAMMUCARI, BERTOLI, VALENZI, GAIANI, MONTAGNANI MARELLI, GOMBI, CARUSO, SCOTTI, FORTUNATI, MARCHISIO, BITOSI, GRAMEGNA e LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1958

Proroga dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, concernente la disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, meglio noto con il termine «Codice della strada» ha suscitato profonde preoccupazioni, perplessità, critiche in tutti gli ambienti e vivace reazione in quei settori della pubblica opinione, che più dovrebbero risentire del carattere di molte delle nuove norme, che in detto decreto sono stabilite.

Allo scopo di meglio esaminare ed eventualmente rielaborare le norme e gli articoli che più hanno suscitato vivacità di cri-

tica e reazione alla luce dei giusti suggerimenti e delle fondate proposte che da più parti sono state formulate e ventilate, proponiamo che il decreto in parola non entri in vigore nel termine fissato del 29 gennaio 1959, ma ne venga prorogato il termine al 29 gennaio 1960.

Nel periodo di proroga proposto potranno essere presentati tutti quegli emendamenti, che si riterranno più conformi alle esigenze del traffico, alla sicurezza dei cittadini, agli interessi di numerosissimi strati di popolazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il termine fissato per l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato al 29 gennaio 1960.